

CONTRATTO TRA

A) Sig./ra _____, in qualità di legale rappresentante, munito/a di regolari poteri, della società _____, con sede legale in _____ prov. _____ alla Via _____ – cap. _____; Codice Fiscale _____, Partita IVA _____ Registro Imprese n. _____; pec: _____ e di seguito più brevemente denominata “Cliente”;

B) Sig./ra _____, in qualità di legale rappresentante, munito/a di regolari poteri, della società Cloud Investment S.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Taddeo da Sessa Centro Direzionale Isola F12 - cap. 80143; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese n.07525271214; p.e.c.: cloudinvestment@legpec.it; di seguito più brevemente denominata “Mediatore Creditizio”;

PREMESSO

- che la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione tra Banche ed Intermediari Finanziari con la Clientela, al fine della concessione di finanziamenti nelle varie forme tecniche;
- che l'attività di consulenza, così come definito dagli artt. 121 e 128 del T.U.B., costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
- che la Cliente intende fare richiesta di finanziamenti nelle varie forme tecniche, da destinare allo svolgimento dell'attività d'impresa;
- che la Cliente intende avvalersi di una struttura esterna per l'attività di assistenza e consulenza per la richiesta di finanziamenti;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia, l'assistenza e la consulenza, al fine della concessione di finanziamenti, nelle varie forme tecniche, da parte di Banche ed Intermediari Finanziari.

Art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto è stabilito per la durata di anni 1 (uno) dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intende automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

Art. 3 Termini di esecuzione del servizio

La Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediatamente corso al presente contratto.

Art. 4 Diritto di esclusiva

Il presente contratto non costituisce obbligo di esclusiva tra le parti, per cui il Mediatore Creditizio può svolgere la propria attività anche a favore di altri e la Cliente potrà avvalersi di altri mediatori creditizi, obbligandosi ad informare tempestivamente il Mediatore Creditizio di qualsiasi successivo incarico affidato ad altri soggetti per lo svolgimento della stessa attività oggetto del presente contratto. La Cliente dichiara, inoltre, di non aver stipulato, nei sei mesi precedenti alla sottoscrizione del presente contratto, alcun contratto di mediazione creditizia.

Art. 5 Obblighi della Cliente

5.1 La Cliente si obbliga a predisporre tutte le informazioni e tutta la documentazione necessaria che sarà richiesta impegnandosi a consegnarla tempestivamente e comunque non oltre 15 gg. ed a tale riguardo, la Cliente, come sopra meglio identificata, dichiara sotto la propria responsabilità, che le stesse informazioni nonché tutti i documenti che saranno forniti, sono conformi all'originale, garantendone, altresì, l'autenticità e la veridicità dei contenuti e delle eventuali firme apposte. La Cliente, inoltre, prende atto che tutta la documentazione che viene consegnata potrà essere utilizzata per gli scopi oggetto del presente contratto.

5.2 La Cliente dichiara di avere / non avere (barrare con una x la risposta) a) esistenza protesti Sì No;

b) esistenza procedure esecutive in corso Sì No; c) procedimenti penali pendenti Sì No.

5.3 La Cliente dichiara di essere stata informata in merito alla eventuale necessità di fornire alla Banca o Intermediario Finanziario, una garanzia rilasciata da parte di un Confidi ed autorizza sin d'ora a procedere con eventuali richieste a società o consorzi di garanzia.

Art. 6 Obblighi del Mediatore Creditizio

6.1 Il Mediatore Creditizio dichiara e garantisce di essere iscritto all'elenco dei Mediatori Creditizi istituito presso l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, in sigla O.A.M., con il n. M277 ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto; che non è stato sottoposto ad alcuna sospensione o altro provvedimento sanzionatorio di qualsiasi natura; né ha ricevuto notizia dell'apertura di procedimenti che possano determinare la cancellazione dal predetto elenco, obbligandosi al mantenimento dell'iscrizione all'OAM che, in mancanza, costituirebbero titolo di risoluzione immediata del presente contratto. È fatta salva l'efficacia delle istruttorie espletate.

6.2 Il Mediatore Creditizio deve adeguare l'attività d'istruttoria al profilo economico della Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto; deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere la prestazione con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, fornendo tutto il proprio supporto durante tutto il procedimento.

6.3 Il Mediatore Creditizio si impegna a mantenere rigorosamente confidenziali tutte le informazioni nei limiti in cui risulti necessario per lo svolgimento della propria attività, ai propri consulenti, collaboratori, dipendenti, agenti, rappresentanti, procuratori ed ogni altro soggetto attinente all'attività, anche successivamente alla cessazione del presente contratto.

Art. 7 Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio

7.1 La Cliente prende atto che se il finanziamento non sarà approvato, deliberato o erogato, da Banche ed Intermediari Finanziari, il Mediatore Creditizio non potrà, in alcun modo essere ritenuto responsabile dell'operato da parte dei soggetti citati.

7.2 Il Mediatore Creditizio, per contro, si farà carico delle responsabilità e dei danni conseguenti che dovessero verificarsi in conseguenza della violazione dei principi della diligenza qualificata, dichiarando, con la sottoscrizione della presente, che ha stipulato polizza assicurativa per eventuali danni cagionati alla Cliente.

Art. 8 Condizioni economiche - compenso

La Cliente si obbliga al pagamento di un compenso al Mediatore Creditizio, pari al ____% (_____per cento) oltre i.v.a., calcolato sui finanziamenti deliberati dalla Banca o Intermediario Finanziario. Il compenso come sopra determinato, sarà liquidato dalla Cliente all'atto dell'avvenuta delibera. La Cliente si obbliga a corrispondere il compenso, così come sopra determinato, al Mediatore Creditizio qualora la Banca o l'Intermediario Finanziario, deliberi la concessione di finanziamenti anche entro il periodo di 12 mesi dalla eventuale rescissione consensuale del presente contratto, precisando che in caso di mancato ottenimento dei finanziamenti nient'altro sarà dovuto dalla Cliente al Mediatore Creditizio. La Cliente, come rimborso spese forfettario, liquida al Mediatore Creditizio l'importo di euro _____,00 (_____euro) oltre I.V.A.--

Art. 9 Diritto di recesso e penali

La Cliente può recedere entro e non oltre 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dandone comunicazione al Mediatore Creditizio a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo p.e.c.

La Cliente, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 codice civile, si obbliga a corrispondere al Mediatore Creditizio a titolo di penale una somma pari al 50% del compenso di cui all'Art. 8 nel caso di:

- a. recesso dal presente contratto oltre il termine di cui al comma 1 dell'art.9 del contratto;
- b. revoca dell'incarico (espressa o implicita) prima della sua scadenza naturale e/o rinuncia al finanziamento prima della delibera da parte della Banca o Intermediario Finanziario;
- c. violazione di quanto previsto nel precedente articolo 5, ovvero dichiarazioni mendaci e/o informazioni, dati, notizie non rispondenti al vero e/o documentazione contraffatta, alterata e/o non autentica nonché omissioni e/o ritardi nella produzione di documenti necessari allo svolgimento dell'incarico. La penale dovrà essere versata entro 20 giorni dal manifestarsi una delle ipotesi sopra elencate.

Art. 10 Controversie e Foro competente

In caso dell'insorgere di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

La deroga al Foro competente in caso di controversie è frutto di separata e individuale trattativa tra i contraenti che dichiarano di approvarla specificatamente.

Art. 11 Informativa e Consenso

La Cliente dichiara che precedentemente è stato informato in merito alla mediazione creditizia ed ha ricevuto una copia in visione del presente contratto, inoltre ha ritirato la copia e sottoscritto per presa visione il "Foglio Informativo Precontrattuale" - il "Documento di Sintesi" e l'Informativa sulla Privacy, rilasciando il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, che saranno usati per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto e per le finalità ad essa connesse.

Il presente contratto si compone di n. 2 pagine stampate su un unico foglio.

_____, li _____
Cliente

Mediatore Creditizio